

## Decreto semplificazioni: Obbligo di comunicazione della PEC per imprese e professionisti

Viene favorito il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e, fermo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD), sono modificate all'interno del Codice le **parole posta elettronica certificata con "domicilio digitale"**.

### 1. Adempimenti per le Società

Le imprese costituite in forma societaria hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio "domicilio digitale", al momento dell'iscrizione.

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria (di cui al comma 6, dell'art.16 del CAD), comunicano al Registro delle imprese (RI) il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.

Le imprese già costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.

Alle imprese inadempienti o che utilizzano un domicilio digitale inattivo, oltre alla sanzione amministrativa, verrà assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A., i cui costi saranno coperti dalle relative sanzioni erogate e riscosse.

Con il nuovo comma 6-ter dell'art.16 del CAD, viene previsto che il Conservatore dell'ufficio del Registro imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal RI.

#### 1.1 Sanzioni

Le imprese costituite in forma societaria, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.

La sanzione prevista dall'art. 2630 C.C. – in vigore dal 15 novembre 2011 - va da 103,00 a 1.032,00 euro. Pagamento in misura ridotta: 206,00 euro.

Se raddoppiata, passerebbe da 206,00 a 2.064,00 euro.

Tuttavia, se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

## 2. Adempimenti per le Imprese individuali

Le imprese individuali hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio "domicilio digitale", al momento dell'iscrizione.

L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Le imprese individuali, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono provvedere alla comunicazione entro il 01/10/2020.

Alle imprese inadempienti o che utilizzano un domicilio digitale inattivo, oltre alla sanzione amministrativa, verrà assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A., i cui costi saranno coperti dalle relative sanzioni erogate e riscosse.

Con il nuovo comma 6-ter dell'art.16 del CAD, viene previsto che il Conservatore dell'ufficio del Registro imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dell'imprenditore, il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal RI.

### 2.2 Sanzioni

Le imprese individuali che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del Codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

La sanzione prevista dall'art. 2194 C.C. va da 10,00 a 516,00 euro. Pagamento in misura ridotta: 20,00 euro.

Se triplicata, passerebbe da 30,00 a 1.548,00 euro.

## Professionisti

I professionisti iscritti in albi ed elenchi sono tenuti a comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale. Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare, in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco (rif. comma 7 dell'art.16 del CAD), è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010, sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.